

ATTO N. DD 2

DEL 02/01/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

Comune: Volvera (TO)

Proponente: Geo Progetto Ambiente s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 08/08/2023 la Società Geo Progetto Ambiente s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Monviso n. 17 1 a Volvera (TO) e P. IVA 08082000012, - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato "Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." da realizzarsi nel Comune di Volvera.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D 13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06 e smi".

Con nota prot. n. 115353 del 21/08/2023, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Alla luce di quanto emerso nella suddetta fase è risultato necessario acquisire approfondimenti, al fine della chiusura del procedimento, relativamente al tema del rischio industriale.

Con nota prot. n. 129000 del 21/09/2022, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA", è stata formalizzata la richiesta di integrazioni assegnando dieci giorni per la presentazione delle stesse.

Il proponente in data 02/10/2023, ai sensi del c. 6 art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha richiesto una sospensione del procedimento di 45 giorni al fine di ottemperare alle richieste delle integrazioni documentali. Con nota prot. n. 136151 del 05/10/2023 è stata concessa la proroga assegnando la data del 15/11/2023 quale nuovo termine perentorio per la presentazione delle stesse.

Le integrazioni sono state trasmesse da parte del proponente in data 15/11/2023 ma, risultando queste incomplete, è stato richiesto con nota prot. n. 163702 del 21/11/2023, assegnando il termine di venti giorni, di completare ed aggiornare la documentazione integrativa in coerenza a tutte le richieste e le osservazioni avanzate con nota prot. n. 129000 del 21/09/2023.

Al contempo, sempre ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. veniva comunicata, inoltre, la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento.

Il proponente in data 11/12/2023 ha trasmesso la documentazione integrativa aggiornata e completata.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.; l'istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture di CmTO dell'Organo Tecnico per la VIA.

Dato atto che:

Stato di fatto

Il proponente svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi, in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, con iscrizione al registro con il n. 59/2021 per l'esercizio delle operazioni messa in riserva [R13], comprese operazioni [R12] di cernita e selezione, per le tipologie 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.19, 6.1, 6.2, 7.1, 7.29, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2, 10.1, 13,20, 13.22, 15.1 e 16.1d del DM 05/02/1998.

Il quantitativo massimo autorizzato in deposito è di 346 t mentre la movimentazione massima autorizzata è di 15.784 t/anno.

Le attività vengono svolte in Via Monviso 17 (Foglio 2 mappale 34) in Frazione Gerbole del Comune di Volvera. Il sito, facente parte dell'area produttiva che si sviluppa lungo la SP n. 6, è costituito da un capannone chiuso su tre lati di circa 750 mq e da un piazzale di circa 750 mq, non oggetto di attività gestione rifiuti.

Stato di progetto

Il progetto prevede la modifica dell'attività attraverso:

- la rinuncia dell'iscrizione in regime semplificato;
- la ridefinizione delle tipologie di rifiuti in gestione con l'introduzione anche di rifiuti pericolosi sempre per attività di stoccaggio (messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15]) previa eventuali operazioni di cernita e selezione [R12] su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi;
- eventuali operazioni di ricondizionamento [D14] per talune tipologie di rifiuti pericolosi inteso come riconfezionamento;

- l'utilizzo di un trituratore [R12], limitatamente per talune tipologie di rifiuti non pericolosi quali i rifiuti derivanti dalla selezione;
- l'utilizzo di un vaglio [R12], limitatamente per talune tipologie di rifiuti non pericolosi quali i rifiuti tessili, i rifiuti plastici e misti;
- adeguamento del layout dell'impianto alle nuove esigenze.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività svolte e le quantità previste a progetto nel sito di Via Monviso 17 sono le seguenti:

Macrotipologia	Attività di recupero	q.tà movimentata (t/anno)	q. tà massima stoccabile (t)
vernici, colle, solventi NP/P	R12, R13, D14, D15	2.500	10 P 10 NP
stracci ed assorbenti NP/P	R13 D15	2.500	5 P 5 NP
RAEE NP/P	R13 D15	2.000	10 P 10 NP
pile e batterie NP/P	R13 D15	1.500	20 P 5 NP
rifiuti contenenti amianto P	R13 D15	3.000	50 P
rifiuti isolanti	R13 D15	2.000	10 P 10 NP
miscele bituminose - guaina NP/P	R13 D15	2.000	15 P 5 NP
imballaggi misti, ingombranti NP	R12 R13	5.000	40 NP
Imballaggi pericolosi P	D14 D15	1.500	10 NP
Plastica NP	R12 R13	5.000	30 NP
Tessili NP	R12 R13	2.500	20 NP
Gomme NP	R12 R13	1.500	10 NP
Totale		29.500	130 P 145 NP

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria, oltre a quelli trasmessi da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, non sono pervenuti ulteriori pareri e contributi da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati.

Il Comune di Volvera sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Rischio industriale

Si prende atto che che, nella situazione più cautelativa possibile, sulla base dei dati e dei quantitativi forniti, lo stabilimento:

- non è soggetto alle disposizioni del D. Lgs.105/2015 (direttiva Seveso III);
- è classificato come “*Sottosoglia Seveso*” ex art.19 - lettera a) (pericoli per la salute categoria H3) e d) (pericoli per l’ambiente categorie E1 ed E2) - della Variante Seveso al PTC approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010.

In relazione a quest’ultimo aspetto si veda quanto nel seguito evidenziato.

2. dal punto di vista ambientale

Compatibilità territoriale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante “*Seveso*” al PTC in caso di attività ricadenti nei casi di attività “sottosoglia” di categoria a), l’insediamento non è ammesso qualora nell’area di esclusione generata dall’azienda siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B della tabella 1 dell’allegato al DM 09/05/2001. L’area di esclusione, nel caso in esame, è pari a 200 m misurati dal perimetro dello stabilimento.

Il proponente, senza verificare la presenza degli elementi vulnerabili sopra richiamati, ha comunque assunto l’impegno, vista la presenza di aree residenziali nell’intorno dell’impianto, di escludere tale possibilità dichiarando che “*si assume cautelativamente l’impegno a non tenere in deposito quantità di RAEE contenenti sostanze che presentino indicazioni di pericolo H330, H331 e EUH029 superiori a 9 ton. Tale limitazione sarà costantemente monitorata in tempo reale mediante applicativo gestionale informatico*”.

A tali condizioni, da verificare in sede di rilascio del titolo abilitativo ed oggetto di specifica prescrizione, il progetto proposto è da ritenersi territorialmente compatibile dal punto di vista del rischio industriale.

Compatibilità ambientale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante “*Seveso*” al PTC, nel caso di zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenenti ai punti 11, 12, o 13 dell’articolo 13.2, tra i quali rientrano le zone di ricarica delle falde come nel caso di specie, l’ammissibilità dell’impianto è condizionata all’adozione delle misure di prevenzione riportate ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della medesima Variante “*Seveso*” al PTC.

Verifiche relative alla DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque” - Suolo e sottosuolo

Tale dgr prevede, nel caso di “*Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale*”, che l’insediamento di attività con indice I maggiore o uguale a 0,20 e minore di 1,00 (nella situazione più cautelativa possibile tale indice I è risultato uguale a 0,8) è ammesso subordinato al rispetto di alcune misure di prevenzione indicate al punto 3 della lettera B) del capitolo 4 dell’allegato alla citata DGR; tali misure sono largamente mutate da quelle previste dalla tabella 4 delle linee guida della medesima Variante “*Seveso*” al PTC della Città Metropolitana, anche se non perfettamente coincidenti.

In sede di istanza per il rilascio del titolo abilitativo dovrà dunque essere prodotta idonea dichiarazione, a

firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure, laddove applicabili, individuate:

- ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della Variante "Seveso" al PTC;
- al punto 3 della lettera B) del capitolo 4 dell'allegato alla DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441.

Con l'adozione di tali misure l'insediamento è da ritenersi compatibile dal punto di vista del rischio industriale; di queste ne è già stata data evidenza in buona parte nell'ambito dei documenti presentati per questa fase (utilizzo idonei contenitori ermetici, rifiuti liquidi in cisterne dotate di bacino di contenimento e sensore antitraboccamento, pavimentazione impermeabile al coperto sotto capannone, programmi di controllo e manutenzione, ecc..).

Si ricorda che il Comune di Volvera, nell'ambito della Variante comunale di adeguamento alla Variante "Seveso" al PTC (che deve avvenire in occasione della prima Variante generale o strutturale di PRG), dovrà tenere conto della presenza sul proprio territorio anche dello stabilimento "sottosoglia" individuando le necessarie aree di vincolo e le norme di attuazione relative al rischio industriale.

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento e l'installazione dei macchinari ed attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto.

Rumore

L'area ricade in classe IV "Aree ad intensa attività umana" di zonizzazione acustica.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non emergono criticità in merito.

Gestione reflui ed acque meteoriche

L'attività di gestione rifiuti non genera scarichi reflui industriali.

Tutte le attività sono previste in area coperta; non si ravvisa dunque la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Emissioni in atmosfera

Il proponente ha individuato l'attività di riduzione volumetrica, tramite triturazione, quale unica fonte di emissioni diffuse di tipo polverulento, unitamente alle attività accessorie di movimentazione dei materiali, transito dei mezzi d'opera e stoccaggio dei materiali a valle della triturazione; per tali attività sono state individuate idonee misure di contenimento, quali l'abbattimento ad umido, la copertura dei cassoni usati per lo stoccaggio e la sospensione delle attività in caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione del particolato, che dovranno essere oggetto di prescrizioni tecnico operative nel provvedimento autorizzativo che sarà adottato.

Relativamente alle attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti liquidi e solventi, pericolosi e non, e di rifiuti pericolosi contenenti amianto e lana di roccia, il gestore ha individuato procedure gestionali atte a garantire la costante segregazione dei materiali in idonee confezioni; si ritiene che la scrupolosa applicazione di tali procedure gestionali sia condizione necessaria per la prevenzione degli impatti sulla

matrice atmosferica.

Traffico e viabilità

All'area produttiva che ospita il sito si accede direttamente dalla S.P. 6; la viabilità utilizzabile per l'accesso, che comprende una serie di direttrici collegate con il sistema della tangenziale di Torino, risulta nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'impianto e sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto.

Prevenzione Incendi

In sede di rilascio del titolo abilitativo dovrà essere data evidenza degli adempimenti in materia di prevenzione incendi di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- *non si ravvisano elementi* che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio del titolo abilitativo;
- la compatibilità territoriale è vincolata all'impegno assunto dal proponente che *“si assume cautelativamente l'impegno a non tenere in deposito quantità di RAEE contenenti sostanze che presentino indicazioni di pericolo H330, H331 e EUH029 superiori a 9 ton. Tale limitazione sarà costantemente monitorata in tempo reale mediante applicativo gestionale informatico”*;
- sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, come in precedenza evidenziato soprattutto in reazione alla compatibilità ambientale dal punto di vista del rischio industriale, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente sempre in sede di rilascio del titolo abilitativo. Verificate tali condizioni, la modifica è da ritenersi compatibile ambientalmente dal punto di vista del rischio industriale;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in sede di rilascio del titolo abilitativo a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 08/08/2023, 15/11/2023 e 11/12/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento in relazioni agli *“Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto”* ed agli *“Adempimenti”*.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di

Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - *Valutazione impatto ambientale*".

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi, il progetto denominato "*Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" previsto in Comune di Volvera presentato in data 08/08/2023 dalla Società **Geo Progetto Ambiente s.r.l** - con sede legale in Via Monviso n. 17 1 a Volvera (TO) e P. IVA 08082000012 - **dalla fase di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

A) il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 08/08/2023, 15/11/2023 e 11/12/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa.

In particolare si evidenzia il fatto che il proponente "*si assume cautelativamente l'impegno a non tenere in deposito quantità di RAEE contenenti sostanze che presentino indicazioni di pericolo H330, H331 e*

EUH029 superiori a 9 ton. Tale limitazione sarà costantemente monitorata in tempo reale mediante applicativo gestionale informatico”.

B) Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto:

Riverificare puntualmente i presidi ambientali e le modalità gestionali che si intendono adottare in impianto.

Produrre dichiarazione a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente che attesti e descriva l’adozione delle misure, laddove applicabili, riportate:

- ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della Variante “Seveso” al PTC approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010;
- al punto 3 della lettera B) del capitolo 4 dell’allegato alla DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque*”;

E’ da verificare l’impegno assunto dal proponente, che “*si assume cautelativamente l’impegno a non tenere in deposito quantità di RAEE contenenti sostanze che presentino indicazioni di pericolo H330, H331 e EUH029 superiori a 9 ton. Tale limitazione sarà costantemente monitorata in tempo reale mediante applicativo gestionale informatico*”, che dovrà essere oggetto di specifica prescrizione.

Dare evidenza degli adempimenti in materia di prevenzione incendi di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino.

C) Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto nella nuova configurazione.

2) Di rammentare che le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all’art. 29 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3) Di rammentare che qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

4) Di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati e pubblicata sul sito

web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 02/01/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano